

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Regolamento comunale relativo alla quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni per contratti pubblici di LAVORI, FORNITURE e SERVIZI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10.08.2020

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., di seguito indicato anche come "Codice" e si applica, nei limiti sotto indicati, nel caso di appalto di LAVORI, FORNITURE e di SERVIZI.
2. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale della stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Musile e di Noventa di Piave per le procedure di gara relative al Comune di Musile di Piave.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione al dirigente degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. Le relative quote di incentivo sono ripartite tra gli altri soggetti che hanno partecipato alla o alle fasi funzionali che fanno capo ad un dirigente.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è l'affidamento in concreto a soggetti terzi di contratti di esecuzione di lavori, servizi o forniture. Inoltre, si comprendono nei trattamenti previsti dal presente Regolamento, anche i lavori ed i servizi che si eseguono in amministrazione diretta.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici e dei lavori o servizi in amministrazione diretta;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Esclusioni dall'incentivo)

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 113:

b) Le convenzioni stipulate con Consip;

c) I contratti (o i lavori/servizi in economia) di importo inferiore a €. 40.000, al netto di IVA. Per i contratti di importo inferiore ad euro 40.000, ma almeno superiori ad euro 20.000, si può procedere all'applicazione dell'art. 113, secondo le precisazioni del presente regolamento, quando, il RUP dichiara per iscritto che, nonostante la modestia dell'importo, sono comunque necessari, per la complessità dell'opera/fornitura/servizio, gli adempimenti, in particolare relativi a verifica dei progetti, procedure di gara, direzione e collaudo/CRE, propri degli affidamenti di maggior importo

d) I contratti consistenti nell'adesione a moduli contrattuali predisposti dal contraente privato o che comunque non hanno comportato la redazione di un capitolato speciale di gara o di un foglio patti e condizioni, quali, in particolare, i contratti di fornitura di servizi in rete (per la parte di incentivazione relativa a tutte le fasi antecedenti l'esecuzione);

e) i contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione (per la parte di incentivazione relativa all'esecuzione).

Articolo 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. In sede di predisposizione del Programma Triennale delle OOPP e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, o con separati atti del Dirigente (o Responsabile di P.O. in caso di assenza di dirigente sovraordinato), viene individuato il personale cui affidare la responsabilità di R.U.P. In caso di mancata individuazione di persona diversa, il R.U.P. è il Dirigente competente per area (o Responsabile di P.O. in caso di assenza di dirigente sovraordinato).

2. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal responsabile unico del procedimento, sentito il Dirigente/Responsabile di P.O. competente per area/settore (se persona diversa), il quale può negare l'assenso per ragioni attinenti all'organizzazione generale dell'area/servizio.

3. Nei servizi e nelle forniture il Direttore dell'Esecuzione è di norma il RUP, salvo che questi individui per iscritto altra figura avente idonei requisiti.

3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le attività affidate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma (variabile in presenza di motivati e circostanziati accadimenti).

5. Sono ammessi provvedimenti di modifica dell'atto di individuazione dei soggetti per motivate ragioni organizzative.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti), da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al

medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti, presso le quali il dipendente operi in posizione di comando/distacco anche parziale o per le quali comunque operi nell'ambito del medesimo rapporto lavorativo.

Articolo 7

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 8

(quantificazione dell'importo degli incentivi per ciascun lavoro/servizio/fornitura)

1. Nell'atto di determinazione a contrarre (o provvedimento di valore equivalente) dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice, da destinare alle finalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Il valore di riferimento è costituito dall'importo a base di gara (o del progetto da eseguirsi in amministrazione diretta), al netto di IVA. Non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione, comprese nel quadro economico dell'intervento, se non per quei lavori/servizi o forniture che superino singolarmente l'importo di euro 40.000,00, al netto di IVA. Non si tiene conto di eventuali ribassi in sede di gara. Si tiene conto, invece, del valore di eventuali perizie suppletive o di variante.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel quadro economico del lavoro/servizio o fornitura indicato nel provvedimento di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, gli importi in parola sono così destinati:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9;
b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge; nei quadri economici degli interventi è ricompresa anche la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

5. La misura effettiva dell'importo da quantificare ai sensi del comma 2 che precede è rapportata all'importo a base di calcolo secondo la seguente tabella:

TABELLA A) – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo a base di gara in euro (IVA esclusa)

- fino a euro 500.000: 2,00%

- oltre euro 500.000:

 fino a euro 500.000: 2,00%

 per la parte oltre euro 500.000: 1,50%

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo di cui al comma 6 viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal R.U.P., secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

OPERE E LAVORI			
PRESTAZIONI/INCARICHI		Percentuale prestazione	per Riparto tra titolare e collaboratori
R.U.P.	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		Fino a 30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	Referente	2%	60%
	collaboratori		Fino a 40%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	8%	70%
	collaboratori		Fino a 30%
Procedure di gara	Responsabile	10%	60%
	collaboratori		Fino a 40%
Direttore dei lavori	D.L.	35%	60%
	Collaboratori (cp. Coordinatore per la sicurezza in cantiere)		Fino a 40%
Collaudo o CRE	Collaudatore	10%	70%
	collaboratori		Fino a 30%

FORNITURE E SERVIZI			
PRESTAZIONI/INCARICHI		Percentuale prestazione	per Riparto tra titolare e collaboratori
R.U.P.	RUP	40%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		Fino a 30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	Referente	2%	60%
	collaboratori		Fino a 40%
Procedure di gara	Responsabile	10%	60%
	collaboratori		Fino a 40%
Direttore dell'Esecuzione	D.E.	40%	60%
	Collaboratori (cp.		Fino a 40%
Collaudo o CRE	Collaudatore	10%	70%
	collaboratori		Fino a 30%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite alla tipologia prevalente.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella terza colonna), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono conseguentemente ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

5. Nel caso in cui il responsabile del sub procedimento operi senza collaboratori, la relativa quota di incentivo è attribuita al responsabile.

6. Nel caso in cui il responsabile del sub procedimento sia un dirigente, la quota spettante al responsabile stesso non viene erogata al dirigente, ma è ripartita tra gli altri soggetti che hanno partecipato alla o alle fasi funzionali che fanno capo ad un dirigente, come previsto dall'art. 2, comma 3 che precede.

7. Nel caso in cui alcune prestazioni sub procedurali siano svolte da professionisti esterni all'Ente, al personale dipendente verranno corrisposte le quote parti corrispondenti alle specifiche prestazioni effettivamente svolte. In ogni caso verrà riconosciuta la quota spettante al R.U.P.

Articolo 10

(Erogazione delle somme)

1. All'erogazione delle somme si provvede in base ad apposita determinazione del Dirigente competente (o del Resp. di P.O., in caso di assenza di dirigente sovraordinato), su indicazione del R.U.P. (se persona diversa).

2. L'erogazione presuppone la verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a responsabilità consequenzialità e interdipendenza. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Le somme non percepite dai dipendenti per riduzioni disposte ai sensi del presente comma, costituiscono economie.

4. All'erogazione degli incentivi di cui al presente regolamento si procede come segue:

- a) all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (o all'inizio del lavoro o del servizio in caso di interventi in amministrazione dirette), decorsi i termini per le contestazioni da parte delle ditte non aggiudicatrici, si liquidano le quote relative a: programmazione della spesa, verifica dei progetti, svolgimento della gara, nonché il 50 % dell'incentivo spettante al RUP (e collaboratori);
- b) all'approvazione degli atti di collaudo tecnico e amministrativo si liquidano le quote di incentivo spettanti al Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione e al collaudatore (o al soggetto che rilascia la certificazione di regolare esecuzione) e collaboratori, nonché il saldo al RUP (e collaboratori).

5. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazioni annuali delle quote di incentivo spettanti al Direttore dei lavori o dell'esecuzione e al RUP (detratto l'acconto già erogato ai sensi del comma 4 – a) e relativi collaboratori, quantificate sulla base del valore (di progetto) dei lavori, forniture o dei servizi prestati nel corso dell'anno. I pagamenti al Direttore lavori/dell'esecuzione, al RUP e ai rispettivi collaboratori, non possono superare l'80% del dovuto, sino ad intervenuta approvazione del relativo collaudo/CRE.

5. A liquidazioni parziali, calcolate in base ai valori delle opere/forniture /servizi considerati, si procede anche nei confronti del collaudatore/certificatore della regolare esecuzione in caso di collaudi/certificazioni parziali (sia per servizi e forniture che per opere o lavori) o suddivisi per annualità (per servizi o forniture).

Articolo 11

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento ricadono nell'ambito di applicazione del DLgs 50/2016 e s.m.i. a condizione, per gli interventi il cui quadro economico sia già stato approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che nei relativi

quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 12

(Compatibilità con altre forme di premialità)

1. Per quanto riguarda la compatibilità degli incentivi di cui al presente regolamento con altre forme di premialità previste dal vigente CCNL, si fa rinvio alle eventuali limitazioni contenute nel Contratto Collettivo aziendale.

Articolo 13

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg dalla sua pubblicazione.